

LA CASA IN GENERALE

- Le persone con più o meno ridotte capacità funzionali sono, in Italia, circa 2.800.000.
- La popolazione anziana è pari ad oltre il 19% del totale. Le proiezioni prevedono per i prossimi anni una rapida crescita di questa percentuale.
- Possiamo considerare che la carenza funzionale delle abitazioni coinvolga, in modo più o meno marcato, l'80% del patrimonio abitativo nazionale. L'incrocio fra l'inadeguatezza delle case e la progressiva riduzione delle capacità funzionali degli abitanti produrrà una condizione sempre maggiore di pericolo, stress e stati di depressione, riduzione dell'autonomia, complicazioni nella convivenza.
- La popolazione disabile, ed in particolare quella costituita dai disabili motori, anch'essa in aumento, richiede che le abitazioni siano adeguate ad essere utilizzate agevolmente da persone che si muovono costantemente su sedia a ruote, senza che l'abitazione si trasformi in un succedaneo di clinica o in un centro di riabilitazione.
- L'esigenza maggiore è infatti quella di avere un ambiente funzionale ed accogliente, che possa essere vissuto in autonomia e che possa essere condiviso senza emarginazioni.
- La casa è innanzi tutto un contenitore di affetti ed emozioni di cui gli oggetti sono supporto e depositari. Per questa ragione è fondamentale che la casa, con l'aumento delle capacità prestazionali delle dotazioni strumentali, conservi il suo aspetto esteriore, la sua funzione arredativa ed estetica secondo i gusti degli utenti.
- Gli artigiani che a vario titolo intervengono sulle abitazioni, dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni sino alle riparazioni di piccola entità, saranno pertanto chiamati sempre più spesso non solo ad intervenire con procedure e prodotti standard, ma ad eseguire veri e propri interventi progettuali con l'intento di sopperire alla riduzione funzionale attraverso l'incremento prestazionale delle strutture ambientali in unione con l'eliminazione degli ostacoli sia di tipo fisico che cognitivo.
- La casa è da considerarsi un'interfaccia che mette in relazione l'ambiente con le intenzioni degli utenti:
 - ogni azione messa in atto per soddisfare un obiettivo deve essere la più spontanea possibile, senza possibilità di equivoco ed errore.
 - ogni oggetto non deve costituire un ostacolo o richiedere particolari competenze o procedure complesse per essere utilizzato.
 - oggetti e funzioni devono essere, per quanto possibile, comodi per tutti e condivisibili.
- Le indicazioni seguenti non riguarderanno, pertanto, gli ausili contenuti nel Nomenclatore ed assegnati alla persona con ridotta capacità funzionale in base a criteri medici (ad esempio i servo scala, le rampe, i sollevatori e gli elevatori... che saranno trattati separatamente in specifici rimandi).
- In questa sezione e nei singoli ambienti sono riportati i criteri secondo i quali il singolo artigiano dovrà affrontare il tema della rispondenza funzionale, trovando un repertorio di suggerimenti e di soluzioni, l'elencazione dei dettagli di cui è opportuno tenere conto nella realizzazione dell'intervento.
- Allo stesso modo il committente -futuro utilizzatore- ha a disposizione un repertorio di soluzioni già sperimentate e di criteri di rispondenza alle sue specificità, in modo che, committente ed artigiano possano dialogare su una base più ampia e ragionata di informazioni e di alternative.

- La fase iniziale del progetto Friendly House è limitata al solo ambiente domestico, mentre le indicazioni circa l'accessibilità esterna, dall'ascensore alle rampe, faranno riferimento e rimando ai numerosi siti che trattano dell'eliminazione delle barriere architettoniche, alle Leggi e alle convenzioni relative. Questo sia per non fare poco utili repliche di cose già ampiamente descritte, sia per non uscire dal tema fondante del progetto, che consiste in un più proficuo ed efficace rapporto di collaborazione con il mondo artigiano. Ciò non esclude che molti degli artigiani inseriti nel repertorio Friendly House abbiano tutte le competenze circa le soluzioni e le procedure necessarie e siano quindi in grado di fornire agevolmente tutta la loro collaborazione in modo più esteso.
- Il condensato di esperienze dei singoli operatori, artigiani, designer, progettisti, ricercatori, che hanno collaborato al progetto Friendly House, unito ai dati rilevati dalla ricerca sulla condizione abitativa di persone aderenti al Coordinamento Paratetraplegici del Piemonte, sono stati applicati ad un progetto concreto.
- L'appartamento campione utilizzato non è una planimetria ideale ma una casa esistente che presenta tutte le difficoltà del reale. Le soluzioni specifiche, che costituiscono un repertorio già ampio di difficoltà, sono integrate con soluzioni alternative e suggerimenti per casi diversi, ovviamente non esaustivi di ogni realtà.

L'abitazione e le Leggi

Il quadro legislativo Italiano relativo all'eliminazione delle barriere architettoniche si articola in una serie di leggi e decreti di attuazione che sequenziali ed interconnessi.

Il sito del Coordinamento (<http://www.cptorino.it/ilcoordinamento/index.htm>) presenta una panoramica dettagliata della legislazione.

In questa sede facciamo riferimento alla sola Legge 13/1989 e al suo decreto attuativo DM 236/89 che introducono i concetti di **Accessibilità – Visitabilità – Adattabilità**.

La **Legge 13/1989** e il regolamento attuativo Decreto Ministero Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (**DM 236/89**) pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1989, n. 145, "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" contengono i principi che definiscono il concetto di accessibilità.

Accessibilità

Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere un edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

L'accessibilità così definita esprime il più alto livello di qualità dello spazio costruito in quanto ne consente la totale fruizione nell'immediato.

Il Decreto considera altri due livelli di qualità dello spazio costruito: la visitabilità e l'adattabilità.

Visitabilità

Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta capacità motoria o sensoriale di accedere agli spazi di relazione, corrispondenti agli spazi di soggiorno/pranzo di un alloggio e agli spazi dei luoghi di lavoro, servizio e incontro nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione svolta. La visitabilità, dunque, rappresenta ugualmente un livello di accessibilità, anche se limitato a una parte più o meno estesa dell'edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche per la persona disabile.

Il requisito della visitabilità si considera inoltre soddisfatto, in forma condizionata, se, in prossimità dell'ingresso di edifici, unità immobiliari o ambientali aperti al pubblico ed esistenti, che non vengano sottoposti a ristrutturazione e che non siano in tutto o in parte rispondenti ai criteri per l'accessibilità contenuti nel sopraddetto Decreto, venga posto un pulsante di chiamata per il personale di aiuto, al quale deve essere affiancato il simbolo internazionale di accessibilità.

Adattabilità

Il livello più basso di qualità dello spazio costruito è costituito dall'adattabilità, dalla possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente e agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale (accessibilità differita).

Per realizzare compiutamente spazi edilizi e urbani accessibili e sicuri, superando quanto più possibile le condizioni insufficienti di visitabilità condizionata e accessibilità differita, è necessario abbattere le barriere architettoniche e contestualmente eliminare le fonti di pericolo e le situazioni di affaticamento e di disagio.

Le barriere architettoniche si identificano non solo con gli ostacoli materiali e concreti che limitano la mobilità delle persone e in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea, ma come la normativa sancisce, rappresentano gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti nonché la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettano l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi. Per assimilazione possono considerarsi ugualmente barriere, gli ostacoli che limitano le persone con intolleranze alimentari nella gestione della loro quotidianità.

Le Leggi relative all'eliminazione delle barriere architettoniche:

Legge 118 del 1971: *"Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili."*

DPR 384 del 1978: *Regolamento di attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici.*

Legge 41 del 1986: *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"*

Legge 13 del 1989: *"Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati."*

DM 236 del 1989 *"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche."*

Circolare Ministero LLPP 22 Giugno 1989 n 1669/UL: *Oggetto: "Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13."*

Legge 104 del 1992: *"Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."*

DLGS 626 del 1994: *"Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro"*

DPR 503 del 1996: *"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici."*

Legge 647 del 1996 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535 recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei"*.

DPR 380 del 2001: *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)"*

Circolare Ministero degli Interni- Vigili del Fuoco 1 Marzo 2002, n 4

Leggi Regionali: Piemonte LR 03/09/1984 n 54: *"Disposizioni per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di edilizia residenziale pubblica da realizzarsi da parte degli Istituti Autonomi per le Case Popolari e dei Comuni"*